



Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 1749**

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'invalidità civile e di istituzione di un Fondo per la tutela previdenziale delle donne vittime di abusi sessuali con esiti patologici

# Indice

1. DDL S. 1749 - XIX Leg. ....	1
1.1. Dati generali ....	2
1.2. Testi ....	3
1.2.1. Testo DDL 1749 ....	4

## **1. DDL S. 1749 - XIX Leg.**

# 1.1. Dati generali

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1749

**XIX Legislatura**

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)

---

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'invalidità civile e di istituzione di un Fondo per la tutela previdenziale delle donne vittime di abusi sessuali con esiti patologici

---

Iter

**17 dicembre 2025:** da assegnare

**Successione delle letture parlamentari**

**S.1749**

**da assegnare**

---

Iniziativa Parlamentare

[Mario Turco \(M5S\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **17 dicembre 2025**; annunciato nella seduta n. 372 del 18 dicembre 2025.

Classificazione TESEO

INVALIDI, DONNE, REATI SESSUALI, FONDI DI BILANCIO

**Classificazione provvisoria**

## 1.2. Testi

## 1.2.1. Testo DDL 1749

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1749

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **TURCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 2025

Disposizioni in materia di riconoscimento dell'invalidità civile e di istituzione di un Fondo per la tutela previdenziale delle donne vittime di abusi sessuali con esiti patologici

Onorevoli Senatori. - La presente proposta normativa si inserisce nel quadro delle misure a tutela delle donne vittime di violenza sessuale, con l'obiettivo di riconoscere e proteggere, sul piano giuridico, previdenziale e assistenziale, le conseguenze patologiche derivanti da tali traumi.

La legge intende colmare una lacuna nell'attuale ordinamento, che non prevede un riconoscimento sistematico dell'invalidità civile né una risposta terapeutica e previdenziale strutturata per le donne che, a seguito di abusi sessuali, abbiano sviluppato disturbi psicofisici di natura clinicamente rilevabile. Nel sistema attuale, infatti, non esiste una disciplina specifica che riconosca il danno permanente derivante da violenze sessuali come causa autonoma di invalidità civile, né tanto meno una misura strutturale di sostegno economico o terapeutico che accompagni le vittime in un percorso di cura e di reinserimento sociale. Il danno post-traumatico conseguente a tali eventi, ampiamente documentato dalla letteratura scientifica e dalle evidenze cliniche, produce spesso menomazioni funzionali persistenti, che compromettono la qualità della vita, l'autonomia lavorativa e la capacità relazionale delle donne coinvolte.

Alla luce dei dati epidemiologici e clinici oggi disponibili, risulta necessario istituire strumenti giuridici e sanitari adeguati a garantire alle vittime un percorso integrato di tutela, che comprenda il riconoscimento dell'invalidità, l'accesso gratuito a terapie specialistiche e un'indennità correlata al danno subito.

Secondo i più recenti dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in Italia il 31,5 per cento delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subito nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale e una donna su 20 (5,4 per cento) è stata vittima di stupro o tentato stupro. Di queste, una quota rilevante riporta esiti a lungo termine, con quadri clinici riconducibili a disturbo post-traumatico da stress (PTSD), depressione maggiore, disturbi d'ansia, disturbi psicosomatici e alterazioni neuroendocrine.

Studi scientifici nazionali e internazionali (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità, DSM-5) indicano che fino al 37 per cento delle donne vittime di violenza sessuale può sviluppare PTSD e che tali disturbi possono determinare un'incapacità lavorativa parziale o totale, in modo permanente o di lunga durata.

Non va trascurato, inoltre, l'impatto sulla salute fisica: l'esperienza di abuso può associarsi a disturbi vascolari, ginecologici, gastrointestinali e cardiovascolari, oltre a comportamenti a rischio, come l'abuso di sostanze e la tendenza all'isolamento sociale.

La letteratura scientifica, tra cui spiccano gli studi della prof.ssa Rebecca Thurston dell'Università di Pittsburgh, ha evidenziato con chiarezza il legame tra abusi sessuali subiti in età giovanile o adulta e l'insorgenza, in età matura, di patologie gravi quali ictus cerebrale, demenza, disfunzioni neurovascolari e disturbi psichiatrici persistenti.

Tali condizioni sono spesso sottovalutate nei procedimenti di riconoscimento dell'invalidità civile, in quanto manca un esplicito riferimento normativo al trauma come causa determinante della malattia. Secondo stime effettuate da organismi indipendenti, il costo sociale annuo della violenza di genere in Italia si aggira intorno ai 16 miliardi di euro. L'introduzione di misure mirate, può contribuire a una significativa riduzione dei costi indiretti, attraverso una tempestiva presa in carico delle vittime e una maggiore stabilizzazione clinica e occupazionale.

L'erogazione di un sostegno economico specifico risponde, inoltre, a esigenze di equità sociale e giustizia compensativa, a fronte di danni permanenti derivanti da violenze subite in un contesto sistematicamente sottovalutato e spesso sommerso.

Il presente disegno di legge introduce per la prima volta nel nostro ordinamento una tutela organica, integrata e sistemica per le donne vittime di abusi sessuali che abbiano sviluppato esiti patologici documentati.

Attraverso il riconoscimento dell'invalidità civile, la previsione di un'indennità mensile e l'integrazione delle cure psicotraumatologiche nel Servizio sanitario nazionale, si fornisce una risposta concreta e strutturata al disagio psicosociale e clinico derivante da violenza sessuale.

Tale misura rappresenta un progresso rilevante nella tutela dei diritti fondamentali delle donne e si pone nel solco degli impegni assunti dallo Stato italiano in ambito internazionale, primo tra tutti la Convenzione di Istanbul, ratificata dall'Italia con la legge 27 giugno 2013, n. 77, e con l'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto fondamentale alla salute.

Analizzando nel merito il disegno di legge, l'articolo 1 stabilisce le finalità, consistenti nel garantire riconoscimento giuridico, tutela previdenziale e assistenziale, ai sensi degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, alle donne vittime di abusi sessuali che presentino esiti patologici documentati.

L'articolo 2 disciplina il diritto delle donne vittime di abusi sessuali al riconoscimento dell'invalidità civile, in presenza di patologie clinicamente documentate, riconducibili alla violenza subita. Introduce, altresì, la facoltà in capo alle commissioni medico-legali competenti di avvalersi, in sede istruttoria, delle necessarie competenze specialistiche in ambito psicotraumatologico al fine di provvedere alle opportune valutazioni di cui al presente articolo.

L'articolo 3 istituisce un fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato all'erogazione di un'indennità mensile commisurata al grado di invalidità riconosciuta. L'erogazione avviene nei limiti delle risorse disponibili ed è cumulabile con altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

L'articolo 4 garantisce alle beneficiarie l'accesso gratuito a percorsi terapeutici, psicologici e psichiatrici all'interno del Servizio sanitario nazionale e prevede che le regioni, attraverso le ASL, potenzino i centri antiviolenza e i servizi territoriali di salute mentale.

L'articolo 5 attribuisce al Ministero della salute, d'intesa con il Ministero per le pari opportunità, il compito di promuovere campagne informative e percorsi formativi rivolti al personale sanitario e medico-legale, per migliorare l'identificazione e il trattamento clinico-legale delle vittime.

L'articolo 6 prevede l'emanazione, entro novanta giorni, di uno o più decreti per definire le modalità, le procedure e i criteri necessari a rendere operative le disposizioni contenute negli articoli precedenti.

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria, con una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Infine, l'articolo 8 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

Il presente disegno di legge si configura come un intervento di civiltà, volto a colmare un vuoto giuridico e istituzionale nella tutela delle donne vittime di abusi sessuali che abbiano riportato conseguenze clinicamente rilevabili sul piano fisico, psichico o neurologico.

Il riconoscimento di tale condizione come causa di invalidità non rappresenta soltanto un atto di giustizia sociale, ma risponde a un criterio costituzionalmente orientato di equità, parità sostanziale e tutela della salute, come sancito dagli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione.

In definitiva il presente disegno di legge si propone di rafforzare l'architettura della tutela sociale nel

nostro ordinamento, ponendo al centro il principio di non discriminazione e l'effettività dei diritti fondamentali. Esso rappresenta un'opportunità per consolidare una cultura istituzionale sensibile al trauma, fondata sulla prevenzione, sul riconoscimento del danno e sul sostegno reale alle persone più esposte alla vulnerabilità.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### *(Finalità)*

1. La presente legge è volta ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali delle donne vittime di abusi sessuali, ai sensi degli articoli 2, 3, 32 e 38 della Costituzione, mediante il riconoscimento giuridico degli esiti patologici derivanti dalle violenze subite e il conseguente riconoscimento del diritto a prestazioni previdenziali e assistenziali.

### Art. 2.

#### *(Riconoscimento dell'invalidità civile)*

1. Le donne vittime dei delitti di cui agli articoli 609-*bis* e 609-*octies* del codice penale che abbiano sviluppato, quale conseguenza del reato, patologie clinicamente documentate di natura neurologica, vascolare, psichiatrica o sistemica, possono ottenere il riconoscimento dell'invalidità civile ai sensi delle disposizioni recate dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5.

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, le commissioni medico-legali competenti provvedono alla valutazione della documentazione clinica e psicodiagnostica idonea ad attestare il nesso causale tra la violenza subita e la patologia insorta, anche avvalendosi, in sede istruttoria, delle necessarie competenze specialistiche in ambito psicotraumatologico.

### Art. 3.

#### *(Istituzione del Fondo per le donne vittime di abusi con esiti patologici)*

1. È istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per la tutela previdenziale delle donne vittime di abusi sessuali con esiti patologici, di seguito denominato « Fondo ».

2. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di una indennità mensile, determinata in misura proporzionale al grado di invalidità riconosciuta, nei limiti delle risorse annualmente disponibili.

3. L'indennità di cui al comma 2 è cumulabile con le prestazioni assistenziali e previdenziali previste dalla normativa vigente nei limiti e secondo le modalità da essa stabiliti, nonché con l'indennizzo di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122.

### Art. 4.

#### *(Accesso alle prestazioni sanitarie e terapeutiche)*

1. Le donne beneficiarie della presente legge hanno diritto ad accedere, senza oneri a proprio carico, a percorsi terapeutici, psicologici e psichiatrici integrati, erogati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le aziende sanitarie locali assicurano l'erogazione delle prestazioni di cui al comma 1, anche mediante il potenziamento dei centri antiviolenza e dei servizi di salute mentale presenti sul territorio

### Art. 5.

#### *(Campagne informative e formazione)*

1. Il Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, promuove campagne di informazione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e alla cittadinanza, finalizzate a favorire il riconoscimento clinico e giuridico degli esiti patologici conseguenti ad abusi sessuali.

2. Sono altresì promossi programmi di formazione specifica, destinati al personale medico-legale



incaricato della valutazione delle domande per il riconoscimento dell'invalidità, anche mediante iniziative di aggiornamento periodico e di specializzazione in ambito psicotraumatologico.

Art. 6.

*(Disposizioni attuative)*

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo di cui all'articolo 3;
- b) i criteri e le procedure per l'erogazione dell'indennità di cui al medesimo articolo 3;
- c) le modalità di raccordo con le regioni e le aziende sanitarie locali per l'attuazione delle misure di cui agli articoli 2 e 4.

Art. 7.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

